

Disciplina FATCA – Chiarimenti in merito agli obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN su conti preesistenti.

Domanda

Con la *Notice 2024-78* del 28 ottobre 2024, l'*Internal Revenue Service* degli Stati Uniti (IRS), consapevole delle difficoltà che le istituzioni finanziarie riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (TIN), estende agli anni 2025, 2026 e 2027 il regime transitorio già previsto dalla *Notice 2023-11*, specificando che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ad un conto preesistente (già esistente alla data del 30 giugno 2014¹) non determinerà di per sé l'accertamento di una grave non conformità agli obblighi previsti dalla normativa FATCA in capo alle istituzioni finanziarie dei Paesi aderenti all'Accordo IGA 1 che rispettano le condizioni indicate nella medesima *Notice*.

Si chiede di conoscere se le istituzioni finanziarie italiane che seguono le indicazioni contenute nella già menzionata *Notice 2024-78* possono beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 di pertinenza di soggetti statunitensi, prevista dall'art. 1, comma 723, della legge n. 160 del 2019.

Risposta

L'*Internal Revenue Service* (IRS) degli Stati Uniti, con la *Notice 2024-78* del 28 ottobre 2024, al fine di raccogliere ulteriori informazioni sulle difficoltà riscontrate dalle istituzioni finanziarie nel recupero dei codici fiscali statunitensi (TIN) relativi ai conti finanziari statunitensi, estende anche per le annualità 2025, 2026 e 2027, il regime previsto dalla *Notice 2023-11*. Pertanto, la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ai soli conti esistenti al 30 giugno 2014 ("conti preesistenti"), non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.

La nuova *Notice* conferma le condizioni già previste dalla *Notice 2023-11*, inserendo alcuni elementi di novità. In particolare, la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ai soli conti preesistenti per le suddette annualità non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, a condizione che per tutti

¹ Secondo la definizione contenuta nella Sezione I.A dell'Allegato I, del Decreto MEF del 6 agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

i conti statunitensi privi di TIN, sia preesistenti che nuovi, tali istituzioni (cfr. punto 3.02 della *Notice* 2024-78):

- a) ottengano e comunichino la data di nascita di ogni titolare di conto che sia una persona fisica e delle persone che esercitano il controllo sul conto il cui TIN non è riportato;
- b) richiedano annualmente a ogni titolare di conto il TIN statunitense mancante, corredando la richiesta di uno specifico set di elementi informativi riportati nella sezione 3.03 della *Notice* 2024-78, che vengono resi disponibili dalle autorità statunitensi affinché i cittadini/residenti statunitensi possano adempiere ai propri obblighi fiscali. Le istituzioni finanziarie sono tenute a conservare la documentazione e le evidenze attestanti le politiche e le procedure adottate per conformarsi al presente requisito fino alla fine del 2031. Il medesimo termine si applica per la conservazione della documentazione e delle evidenze relative agli anni precedenti acquisite in base alla *Notice* 2023-11, nei confronti delle Istituzioni finanziarie che intendono beneficiare del regime previsto dalla *Notice* 2024-78 in commento;
- c) facciano una ricerca elettronica su base annua nelle banche dati elettroniche da loro gestite al fine di reperire il previsto TIN statunitense;
- d) utilizzino uno specifico codice numerico giustificativo per ogni conto per cui manca un TIN statunitense obbligatorio. Al riguardo, si tiene conto della FAQ n. 6 del 27 gennaio 2023², con la quale l'IRS ha fornito i codici numerici giustificativi aggiornati da utilizzare in assenza di TIN statunitense;
- e) qualora tra le informazioni ricercabili elettronicamente da esse detenute sia presente un numero di identificazione fiscale (o un codice che abbia funzione ad esso equivalente) assegnato al contribuente dal suo paese di residenza diverso dagli Stati Uniti (c.d. FTIN), dette istituzioni finanziarie riportino il FTIN per ogni persona statunitense per cui non è stato comunicato il TIN statunitense; e
- f) utilizzino l'elemento *AddressFix* come descritto meglio di seguito, riportando la città e il paese di residenza per ogni persona statunitense di cui non sia stato indicato il TIN statunitense. L'*AddressFix* è un elemento usato generalmente per tutte le segnalazioni di indirizzo. Per assicurare la conformità dei dati riportati e abilitare l'IRS a processare tali dati, le istituzioni finanziarie che risiedono in Paesi IGA 1 dovrebbero usare, laddove applicabile, l'*AddressFix* per tutte le informazioni sull'indirizzo e possono usare l'*AddressFree* come elemento supplementare. Tuttavia, per soddisfare il requisito previsto dalla sezione 3 della *Notice* 2024-78, è almeno la città e il paese di residenza della persona statunitense devono essere inclusi nell'*AddressFix*.

In considerazione di ciò, si ritiene che per le istituzioni finanziarie italiane che, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2025, soddisfano le condizioni sopra riportate alle lettere da a) a f) trovi applicazione il citato art. 1, comma 723, della legge n. 160 del 2019.

Roma, 7 aprile 2025

² Cfr. al seguente link: <https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal>.